

QUALIFICA DI U.P.G.

Inquadramento e funzioni

Vincenzo Fedele, Mauro Gnaccarini, Mario Marino
 Servizio Veterinario ASL TO3

Figura giuridica del Dirigente Veterinario

L'art. 52 del CCNL 3/11/2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria prevede la corresponsione di un'Indennità di Polizia

Giudiziaria per i colleghi che svolgono effettivamente tali funzioni ai sensi dell'art. 27 del DPR 616/77 e dell'art. 3 della Legge 283/62. Sulla materia sono stati recentemente sollevati dubbi in sedi diverse, particolarmente sul fatto che il menzionato ultimo contratto abbia legittimato unicamente i colleghi appartenenti alle discipline di *Igiene degli Alimenti di Origine Animale* e di *Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche*, ma non quelli appartenenti alla disciplina di *Sanità Animale*, all'esercizio delle funzioni di P.G..

Dubbio sostenuto anche osservando che il possesso delle qualifiche di Agente o Ufficiale di P.G. renderebbe necessario il previo possesso della cittadinanza italiana, stante che le relative funzioni attengono alla giustizia, la quale viene amministrata nel nome del popolo italiano; mentre per accedere al pubblico impiego, e non di meno alla Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, è sufficiente essere cittadino dell'Unione Europea. Ulteriori elementi d'incertezza e di riflessione verrebbero poi individuati nel Decreto del Ministro dell'Interno del 23 Marzo 2007 in riferimento alla legge 20 Luglio 2004, n. 189 *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate* laddove, non venendo espressamente menzionati i

Servizi Veterinari delle ASL, al personale degli stessi non potrebbero essere attribuite funzioni di polizia giudiziaria in materia di illeciti penali relativi a quanto ivi disciplinato nei confronti degli animali.

Ritenendo necessario analizzare più a fondo l'argomento, gli Autori hanno già in passato sottolineato come l'ARAN abbia sostanzialmente già risposto ai dubbi in oggetto, citando come condizione essenziale e fondamento giuridico dell'attribuzione dell'indennità di UPG prevista dall'art. 52 del CCNL l'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Il DPR 616/77 contempla le funzioni inerenti «L'igiene e l'assistenza veterinaria» in senso lato, ivi compresa «La profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale»; funzioni caratterizzanti il complessivo mandato istituzionale di tutte le tre Aree dei Servizi Veterinari. Successivamente, durante il Convegno Nazionale sul maltrattamento degli animali (Roma 28/29 settembre 2007) autorevoli relatori hanno nuovamente sollevato analoghi dubbi circa l'effettiva possibilità che i veterinari pubblici possano rivestire la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria relativamente ai reati commessi sugli animali. Considerato che tali incertezze potrebbero minare autorevolezza, efficacia ed efficienza delle quotidiane attività di

Vigilanza Veterinaria Permanente svolte dai colleghi nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, si è ritenuto utile proporre al dibattito le ulteriori considerazioni che di seguito verranno esposte.

Considerazioni fatte

Occorre innanzi tutto ricordare le disposizioni del Codice di Procedura Penale, in particolare quelle dell'articolo 55 *Funzioni della polizia giudiziaria* («[...] Prendere - anche di propria iniziativa - notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, svolgere indagini e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria [...]») e dell'articolo 57 *Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria* in cui si stabilisce che sono ufficiali (con funzioni direttive) e agenti (con funzioni esecutive) gli appartenenti alle varie forze di polizia («[...] Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato [...]»), e i Sindaci dei comuni ove non abbia sede un ufficio di P.S., C.C. o G.d.F. Il medesimo articolo stabilisce in seguito: «Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».

Emerge dunque la necessità di verificare in funzione di quali leggi e/o regolamenti i veterinari ufficiali del S.S.N. possano svolgere, se del caso, le attività previste dall'articolo 55 C.P.P..

Per quanto riguarda le attività inerenti l'igiene degli alimenti di origine animale, già l'art. 3 della Legge n° 283 del 30/04/1962 non lascerebbe alcun dubbio, disponendo infatti che «[...] Le ispezioni ed i prelievi di campioni nella produzione e commercio di sostanze destinate alla alimentazione, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale. Tali persone, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le

attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica».

Peraltro, tutto l'insieme normativo Comunitario riconducibile al cosiddetto "Pacchetto Igiene" indica chiaramente la volontà del legislatore di confermare ed assegnare con ulteriore forza le funzioni di P.G. ai medici veterinari delle A.S.L. (fermi restando i citati limiti disposti dal C.P.P.), e non solo in materia di igiene degli alimenti di O.A. ma in tutti gli ambiti di vigilanza in materia di Sicurezza Alimentare, ambiti che chiaramente e senza dubbio coinvolgono tutte le complessive attività demandate ai tre Servizi Veterinari (Aree A, B e C) con la sola eccezione delle competenze pubbliche in materia di animali d'affezione (di cui però si dirà in seguito). Inoltre, al fine di superare anche i dubbi sulla presunta divergenza tra i requisiti di cittadinanza sollevati e precedentemente citati relativamente alle qualifiche di UPG e APG, che dovrebbero essere possedute unicamente in presenza della cittadinanza italiana, in contrasto con i requisiti richiesti ai Dirigenti Medici o Veterinari del SSN, per i quali è sufficiente la cittadinanza comunitaria, è opportuno citare anche la Legge 1 marzo 2002, n. 39 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001* il cui art. 33 modifica gli articoli 134 e 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773); in particolare all'articolo 138 TULPS (requisiti delle Guardie Particolari Giurate), co. 1 - n. 1, dopo le parole: «[...] Cittadino italiano [...]» sono aggiunte le seguenti: «O di uno Stato membro dell'Unione europea[...].» Tale disposizione fugge dunque definitivamente il dubbio su espresso, quando letta unitamente alla Legge 20 luglio 2004 n. 189, dove alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (che come abbiamo visto possono legittimamente essere cittadini comunitari), con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, e ai sensi degli articoli 55 e 57

del CPP, è anche affidata la vigilanza sul maltrattamento degli animali, proprio con funzioni di APG / UPG.

Ove fosse ritenuto ancora insufficiente quanto già argomentato a sostegno dell'indubitabile possibilità, per il veterinario ufficiale, di acquisire la qualifica di U.P.G., naturalmente solo se e quando si trovasse in presenza di ipotesi di reato, ma nell'esercizio di tutte le proprie funzioni, gli Autori ritengono che ulteriori elementi di legge, e di riflessione, possano ancor più avvalorare quanto qui affermato.

Elementi di legge

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, con l'art. 52 del testo relativo al quadriennio normativo 2002/2005, attualmente vigente, attribuisce l'indennità di Ufficiale di polizia giudiziaria ai dirigenti medici e veterinari a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 (per quest'ultima si è già argomentato).

Si è già visto quali sono le funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 616/77; oggi, dopo 30 anni di evoluzione non solo normativa, appare evidente come in tali funzioni si possano pacificamente comprendere oltre a tutte le attività svolte a tutela della sanità anche quelle volte alla tutela del benessere degli animali. L'anzidetto articolo di legge, con la dizione *Igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale* contempla perciò tutti i compiti affidati ai Servizi Veterinari. E se non bastasse, sarebbe anche utile osservare come venti norme in materia di benessere animale (specificatamente i DD.II.vi 533/92 e 534/92 s.m.i.) ricolleghino tale attività di tutela direttamente alle attività di vigilanza sulla sanità animale svolte dai Servizi Veterinari ai sensi dell'art. 6 lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel cui ambito è chiaramente previsto il controllo del rispetto delle disposizioni

Inquadramento e funzioni

segue

sulla protezione degli animali.

Si deve quindi analizzare il legame posto dal Contratto fra la norma (D.P.R. 616/77) che attribuisce ai veterinari pubblici le funzioni in relazione alle quali essi potrebbero anche acquisire le funzioni di P.G. e il Contratto stesso, particolarmente esaminando con quale “forza di legge” una disciplina pattizia privatistica, qual è oggi quella intercorrente fra lo Stato e i dipendenti della P.A., possa regolare il rapporto di lavoro anche in termini di correlazione fra funzioni e qualificazione giuridica.

Un’indicazione, se non esaustiva indubbiamente rilevante, è offerta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* dove all’art. 2 comma 2 viene stabilito che «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario». È infatti significativo come il legislatore nazionale, nel demandare ai contratti o accordi collettivi la disciplina particolare dei rapporti di lavoro, consente proprio in quella sede di derogare/innovare disposizioni di legge, inerenti l’esercizio dell’attività lavorativa del dipendente della P.A., in tutti i casi in cui la legge stessa non disponga espressamente l’inderogabilità della norma stessa. E il fatto che un dipendente della P.A., nel caso specifico il dirigente veterinario, possa acquisire in determinate circostanze la qualifica di U.P.G. incide con evidenza sul rapporto di lavoro, poiché slega il dipendente stesso dal rapporto funzionale con la Direzione aziendale, ponendolo in diretta

subordinazione all’Autorità Giudiziaria, tuttavia in presenza e permanenza del rapporto gerarchico con la sua stessa Direzione.

È in tal senso che può comunque risultare ora giuridicamente possibile, perciò legittimo, da parte del dirigente veterinario A.S.L. assumere la qualifica di U.P.G. e svolgerne le relative funzioni, anche qualora disposizioni di legge precedenti sembrassero non aver dato esplicitamente tale facoltà, laddove risulti effettivo l’esercizio delle funzioni ispettive e di controllo previste dal D.P.R. 616/77.

A ulteriore suffragio delle tesi fin qui sostenute, si ritiene ancora opportuno evidenziare come, inizialmente in forza della Legge 22 luglio 1975 n. 382, poi anche e soprattutto a seguito della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, le Regioni abbiano potuto intervenire legiferando, particolarmente in materia di riorganizzazione delle attività sanitarie, con effetto anche sulle qualifiche specificamente rivestite dai veterinari pubblici; come nel caso della Regione Piemonte che, con Legge Regionale 26 ottobre 1982 n. 30, ha stabilito (senza che la citata Legge Costituzionale ne abbia inficiato la validità) che «[...] Per le attività di vigilanza, ispezione e controllo di Igiene e Sanità Pubblica, Polizia e Servizi veterinari l’Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico, assegnato ai servizi competenti per materia. Nell’esercizio delle proprie funzioni, tale personale riveste, ai sensi dell’art. 57 C.P.P., la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e dovrà essere dotato di opportuna tessera di riconoscimento» necessaria appunto per l’identificazione personale, non già per affermare o determinare il possesso della qualifica «rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale medesima». Molti colleghi veterinari piemontesi sono perciò dotati, ormai da molti anni, di una tessera di identificazione finalizzata al corretto svolgimento delle attività di P.G., ed effettivamente svolgono correntemente tutte le funzioni previste dall’art. 55 CPP, sia d’iniziativa sia su disposizione o delega dall’Autorità Giudiziaria

competente, sempre che si trovino in presenza di ipotesi di reato nelle discipline di competenza dei Servizi Veterinari.

Non è superfluo inoltre citare la recente Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. Quinta n. 5150/07 (depositata in segreteria il 4/10/2007) che ha annullato la sentenza del TAR Lombardia-Brescia 207/1997, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dagli appellanti, medici veterinari, avverso alle determinazioni con cui l’Azienda USSL aveva negato agli stessi la corresponsione dell’indennità di polizia giudiziaria.

Legge n. 189, 20 luglio 2004

Per maggiore completezza non si vuole infine trascurare l’esigenza di un più dettagliato esame di quanto disposto dalla Legge 20 luglio 2004, n.189 *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate* e dal Decreto del Ministero dell’Interno 23 marzo 2007 *Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali*, relativamente al fatto, apparentemente controverso, che queste norme escluderebbero, secondo alcuni, i Veterinari ufficiali delle ASL dagli Organi competenti, dal momento che non vengono li espressamente né citati né richiamati.

È necessario osservare che l’art. 6 della Legge 189/04 non intende chiaramente definire l’elenco completo ed esaustivo degli Organi competenti a vigilare sul rispetto della norma, ma “si limita” invece a stabilire due precetti che non escludono affatto i Servizi Veterinari delle ASL dalle attività di specifica vigilanza in materia.

Il primo precetto si trova nel I comma, dove si determina che «Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge [...] sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei

carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale». Il D.M. 23/03/2007, in applicazione di tale precetto, specifica quindi che «[...] le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di Polizia». Dunque la Legge 189/04 stabilisce la necessità che s'istituisca un coordinamento tra PS, CC, GdF, CFS, PM, e PP al fine di prevenire e contrastare (con la prevenzione) i reati di maltrattamento degli animali; tanto che il D.M. 23/03/2007 decreta: 1) che per prevenire (non reprimere) tali reati intervenga prioritariamente il CFS e, a livello locale, i Corpi di Polizia municipale e provinciale; 2) che è demandato ai Prefetti il coordinamento delle attività di prevenzione svolte dagli organi di polizia locali e nazionali (non già delle attività di vigilanza/repressione, che in riferimento ad illeciti penali competono a qualsiasi APG / UPG rilevi il reato, senza che tale circostanza possa chiaramente essere prevista e dunque nemmeno coordinata).

È del resto assolutamente logico che il legislatore non abbia ritenuto necessario menzionare nella norma, quale priorità, il coordinamento dei Servizi Veterinari delle ASL con le forze di polizia, stante la corrente, assidua e capillare azione di vigilanza svolta dai Servizi stessi (per motivi di anagrafe zootecnica, anagrafe canina, sanità animale, autorizzazioni sanitarie, tutela del benessere negli allevamenti e nei trasporti, farmacovigilanza ecc). nei vari impianti

in cui si detengono animali, ed altresì considerati sia la rigida definizione degli ambiti territoriali di competenza dei Veterinari pubblici sia il fatto che i medesimi vengono praticamente sempre interpellati e coinvolti anche nelle attività di P.G. in materia di sanità e maltrattamento di animali intraprese dalle varie Forze di Polizia, non solo per l'eventuale acquisizione degli atti di servizio, ma soprattutto per il necessario supporto tecnico e operativo. Il secondo precetto si trova nel II comma dell'art. 6 della Legge 189/04, dove si affida la vigilanza anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, relativamente agli animali di affezione e nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina. Anche questa disposizione non è chiaramente esclusiva ma semplicemente integrativa. Sarebbe infatti singolare immaginare che un veterinario ufficiale (magari dotato di specifica formazione anche post-universitaria), qualora nell'esercizio delle attività di istituto dovesse imbattersi in un reato di maltrattamento di animali, non potendo intervenire come UPG, per poter efficacemente agire dovesse chiedere il supporto di una Guardia Zoofila, alla quale non è richiesta per legge una qualsiasi preparazione in materia, di alcun livello, ma soltanto i normali requisiti previsti per le Guardie Particolari Giurate dall'art. 138 del T.U.LL.P.S. (R.D. 773/31), come modificato dalla Legge 39/2002 (cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore età, sapere leggere e scrivere, non aver riportato condanna per delitto, essere persona di ottima condotta politica e morale, essere munito della carta di identità, essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro, aver ricevuto la nomina prefettizia). Da tali considerazioni risulta quindi evidente come non sia plausibile considerare che il legislatore della Legge 189/04, nel citare e includere le Guardie Particolari Giurate intendesse automaticamente escludere le radicate e consolidate competenze in materia di

benessere animale dei Servizi Veterinari del SSN, peraltro già richiamate da una vasta ed articolata legislazione comunitaria e nazionale in materia.

Riepilogo della normativa

Si viene quindi a un riassuntivo e non esaustivo riepilogo della normativa che, senza menzionare le successive ma non attinenti modificazioni ed integrazioni, ha fatto e fa sistematicamente riferimento ai Servizi Veterinari quale autorità competente in materia di tutela del benessere animale:

- 1) il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti* in cui si definisce autorità competente: il Ministero della sanità e le autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;
- 2) il Regolamento (Ce) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto in cui si definisce autorità competente: «[...] l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli sul benessere degli animali o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza»;
- 3) il Decreto Legislativo 1° Settembre 1998, n. 333 *Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento* in cui si definisce autorità competente: «[...] il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche»;
- 4) il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233 *Attuazione della direttiva CEE numero 86/113 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183* in cui si stabilisce che: «Le unità sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari, esplicano la vigilanza sugli allevamenti di galline ovaiole in batteria procedendo a

Inquadramento e funzioni

segue

periodiche ispezioni e redigendo apposita relazione generale che viene trasmessa alla regione ed al Ministero della sanità»;

5) il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, N. 534 *Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini* in cui si determina «[...] le Unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6 lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833¹, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto»;

6) il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 533 *Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli* in cui si determina «[...] le Unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6 lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto»;

7) l'accordo 6 febbraio 2003 *Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy* che demanda all'autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale il compito di effettuare i sopralluoghi e giudicare validità e sufficienza dei requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali di animali. A questo punto la trattazione non sarebbe completa se non si considerasse anche il significato dell'Art. 19-ter. C.P. (Leggi speciali in materia di animali): «Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di

trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».

In questo caso ci si trova di fronte all'applicazione del principio di specialità di cui all'art 9 della Legge 689/81: quando uno stesso fatto è disciplinato da una legge generale penale e da una legge speciale amministrativa prevale la legge speciale amministrativa.

Ma il principio di cui al citato art. 19 ter C.P. deve essere dunque inteso nel senso che non esistono fattispecie di illeciti penali nei confronti degli animali applicabili in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, attività circense, giardini zoologici, macellazione degli animali e sperimentazione scientifica sugli stessi?

La risposta è fornita dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. III che si è espressa con Sentenza del 21/12/2005 n. 46784: la Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II C.P. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544 ter C.P. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite (Presidente U. Papalia, Relatore A. Grassi).

Quindi, se nel trasporto di animali, che è disciplinato dalla legge speciale, un soggetto maltrattato o in crudeltà, per crudeltà o senza necessità, sugli animali trasportati, o detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, ciò integra la fattispecie penale di cui alla Legge 189/04 (nuovo art. 544 ter

C.P.). La disciplina sui trasporti, legge speciale, consente infatti il trasporto di animali solo in determinate condizioni, ma rimane vietato "in generale" che ad esseri viventi dotati di sensibilità psicofisica siano arrecate ingiustificate sofferenze. In altri termini, la legge speciale non esaurisce la tutela completa degli animali, poiché limiti alla materia speciale sono ora posti anche dalla Legge 189 del 2004 che ha ampliato la sfera di tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura.

Tenendo dunque conto che tutta la normativa sul benessere animale riconosce come competenti i Servizi Veterinari delle ASL, che il non rispetto della normativa di carattere amministrativo sul benessere animale può integrare gli illeciti penali ex Legge 189/04, che la professionalità dei medici veterinari è quella più appropriata e completa per riconoscere e distinguere le violazioni in materia, non si ritiene assolutamente ammissibile che il legislatore intendesse escludere i veterinari ufficiali dalla possibilità di intervenire in veste di UPG qualora si fossero trovati in presenza di condotte penalmente rilevanti; non ha semplicemente ritenuto necessario specificare ulteriormente quanto già assodato e consolidato.

Considerati i dubbi che continuano comunque ad essere posti sull'argomento e consci che la complessità della materia sia tale da poter non rendere pienamente esaustive nemmeno le argomentazioni sin qui sviluppate, pur confidando di aver portato nuovi ed utili elementi di giudizio e riflessione a vantaggio della categoria dei veterinari pubblici, si auspica ogni ulteriore contributo finalizzato a fare chiarezza e a dirimere ogni inopportuna incertezza.

¹ «La individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti».